

Banche svizzere, niente cash

Il pretore di Lugano ha deciso che se il cliente italiano non spiega perché vuole ritirare grosse somme la banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine

Se il cliente italiano della banca svizzera non spiega per quale motivo vuole prelevare grosse somme in contanti, la banca può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine. Lo ha affermato il pretore di Lugano con un provvedimento che sancisce un precedente importante soprattutto come spinta alla voluntary disclosure. Per effetto delle normative sull'emersione dei capitali, la banca deve difendere adesso reputazione e moralità.

Loconte a pag. 23

Un provvedimento del pretore di Lugano sul rapporto con i clienti e il rientro dei capitali

Banche svizzere, stop al cash

Legittimo il rifiuto del prelievo senza una giustificazione

DI STEFANO LOCONTE

La banca svizzera può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine del proprio cliente di effettuare un prelievo in contanti in assenza di idonea giustificazione circa l'utilizzo di quei denari. Questo il rilevantissimo principio che si ricava dal provvedimento emesso in fase cautelare dal pretore del Distretto di Lugano in data 31 luglio 2014 e che è inevitabilmente destinato a divenire una chiave di volta nei rapporti tra banche e clienti nel nuovo contesto derivante dall'approvazione della legge italiana sul rientro dei capitali dall'estero.

Nel caso di specie, un cliente si era rivolto all'istituto di credito dove aveva il proprio rapporto bancario da oltre 20 anni e aveva dato disposizione di monetizzare tutti gli investimenti, chiudere la relazione ed accreditargli a contanti i relativi proventi. Di fronte al rifiuto della banca di dare seguito alle disposizioni, il cliente si era pertanto rivolto all'Autorità Giudiziaria elvetica affinché, con un provvedimento cautelare, imponesse alla banca di eseguire le istruzioni impartite dal titolare del rapporto bancario.

In particolare, il corren-

tista evidenziava come la banca conoscesse perfettamente sia lui stesso che l'origine dei soldi accreditati in conto e che nel corso del rapporto, durato oltre 20 anni, non aveva mai eccepito alcunché in merito alla sua gestione né aver mai avuto alcun dubbio ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio. In conseguenza di quanto innanzi, quindi, il cliente censurava il comportamento della banca di non voler dar seguito all'istruzione ricevuta.

L'istituto di credito, da parte sua, giustificava il suo rifiuto agganciandolo ad una direttiva interna della banca medesima che vietava qualsiasi prelievo in contanti e finanche il bonifico bancario salvo che su di un conto nominativo aperto al domicilio del cliente e, quindi, in Italia. Ulteriore argomentazione assunta dalla banca la necessità di garantire un'attività e di una reputazione irreprensibili, elementi posti a tutela non soltanto della piazza finanziaria e della banca stessa ma (soprattutto) dei creditori e dei clienti, tra cui lo stesso correntista che si era rivolto al giudice, e il rischio che il mancato rispetto di una norma straniera (nel caso di specie italiana) potesse costituire rischio di violazione di tale

necessità.

Il pretore di Lugano, pur dando atto di un vuoto normativo con riferimento a tale specifico aspetto, rigetta la difesa della banca con riferimento all'efficacia della direttiva interna ma accoglie l'eccezione relativa all'esigenza di garantire lo svolgimento di un'attività irreprensibile sotto il profilo reputazionale (ricomprensente anche altre componenti come la moralità, la correttezza commerciale, il rispetto delle regole generali, le competenze, qualifiche ed esperienza professionali).

Afferma, infatti, il giudice ticinese che la banca non può agire in spregio delle componenti reputazionali di cui le stessa si prevale; ciò che sarebbe il caso laddove la sua posizione violasse la libera circolazione dei capitali in seno all'Europa ma potrebbe anche esserlo (a) laddove violasse il diritto di ciascuno di pretendere di potere aprire un conto



(nominativo o intestato a una società di cui è il beneficiario economico) in paesi «affidabili», che per praticità potrebbero essere quelli non «black-listati» nel suo paese di residenza, riserva fatta di giustificazioni puntuali, ad esempio la (nuova) residenza del cliente in uno di quei paesi, oppure l'esistenza in uno di quei paesi di una legislazione bancaria perfettamente prestante e adeguata. Sempre secondo il Giudice, per la stessa ragione, la banca non potrebbe impedire di prelevare a contanti gli importi ove il cliente dimostri l'investimento al quale sono destinati e, così facendo, non venga limitata la tracciabilità di detti fondi.

Sulla base di questi principi, conclude il pretore di Lugano, sembra legittimo che una banca che abbia ricevuto un ordine di versamento a contanti riferito a un importo particolarmente importante, di cui il cliente non fornisce alcuna giustificazione del suo impiego futuro, ne rifiuti l'adempimento (invocando appunto rischi reputazionali), ma accetti però delle eventuali alternative (come, nel caso di specie, il bonifico a un conto di un il cliente sia titolare in Italia) anch'esse coperte da quella medesima garanzia reputazionale.

Tale precedente giurisprudenziale si inserisce, ora, nel contesto derivante dall'applicazione della nuova legge italiana in tema di

voluntary disclosure che non può che rafforzare la posizione della banca che si rifiuta di dar seguito a disposizioni dei suoi correntisti di ritirare denaro contante e/o effettuare bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata «non trasparenti». Infatti, nel nuovo apparato normativo è stata introdotta la norma sull'autoriciclaggio anch'essa destinata ad avere rilevanti impatti sull'operatività della banche estere (non solo elvetiche) e l'intermediario diligente dovrà porre molta attenzione alla riconducibilità a reati tributari degli attivi di titolarità di clientela italiana. Infatti, ove l'intermediario acconsenta ad operazioni disposte dal proprio correntista che mettano a rischio la tracciabilità degli attivi (come nel caso delle operazioni innanzi ricordate) potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio in concorso con il proprio cliente. In tal senso, quindi, il precedente del pretore di Lugano non potrà che contribuire ulteriormente a giustificare il blocco di qualsiasi attività legata alla sottrazione dei patrimoni alla procedura di regolarizzazione da parte degli effettivi titolari degli stessi.

— © Riproduzione riservata — ■

